## REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAMERINO (Provincia di Macerata) Rep.n. ..... OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - 3° STRALCIO - LOTTO N. 1" " (CUP: E17H18002010005) (CIG:7846840935) L'anno duemiladiciannove il giorno ... del mese di ....., alle ore ....., nella sede del Comune di Camerino sita provvisoriamente in Via Le Mosse n. 19, dinanzi a me, dott. Angelo Montaruli, Segretario Generale del Comune di Camerino, in qualità di ufficiale rogante giusto disposto dell'art. 97 del D.lgs 267/2000, sono personalmente comparsi i sigg.ri: Ing. Orioli Marco, nato a Civitanova Marche (MC) il 02.01.1971 1) (C.F. RLOMRC71A02C770Z), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Territorio - LL.PP. -Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente e Servizio Appalti del Comune di Camerino, nominato con decreto del Sindaco n. 3 del 15.07.2017, e quindi in nome e per conto del Comune stesso che rappresenta, C.F. 00276830437, munito di firma digitale. 2) ....., nato a ......il ..../.../ residente a ....., C.F.: ...... in Via ....., il quale, munito di firma digitale, interviene al presente atto quale legale rappresentante della ditta ....., con sede

legale a, C.F., P.I. e numero di	
iscrizione alla C.C.I.A.A. di giusta visura	
 camerale acquisita nell'ambito della verifica, tramite AVCPASS, dei	
requisiti dichiarati in sede di gara. L'impresa	
nel prosieguo di questo atto verrà chiamata per brevità anche	
 "Appaltatore". Detti Comparenti, della cui personale identità, qualifica	
 e poteri, io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano di	
 comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al	
 presente atto.	
 PREMESSO Che:	
 1) Con delibera di G.C. n. 40 del 28/02/2019 è stato approvato il	
 progetto esecutivo dei lavori relativi a "INTERVENTO DI MESSA IN	
 SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE - 3°	
 STRALCIO - LOTTO N. 1" " (CUP: E17H18002010005), redatto dal	
 Geom. Gianfranco Carimini dell'Ufficio Tecnico del Comune di	
 Camerino, per un importo complessivo di € 169.000,00, di cui €	
 134.551,00 per lavori e € 34.449,00 per somme a disposizione	
dell'Amministrazione;	
2) che la spesa complessiva per l'intero intervento (Lotto n. 1 e	
 Lotto n. 2) trova copertura finanziaria al capitolo CAP. 2918/3 del	
 bilancio del Comune di Camerino, come meglio descritto nella sopra	
citata deliberazione;	
 3) il RUP è il Geom. Gianfranco Carimini;	
 4) il CUP è: E17H18002010005; il CIG è: 7846840935;	
 5) con Determinazione del Responsabile Servizio Territorio -	

LL.PP. – Ambiente – Ricostruzione Pubblica , Manutenzione e Appalti	
R.G. n del//2019 è stata avviata la procedura, ai sensi dell'art.	
1, comma 912, della Legge n. 145/2018, , in deroga all'art. 36,	
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (di seguito anche "Codice"),	
per l'affidamento diretto dei lavori relativi all' "INTERVENTO DI	
MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE -	
3° STRALCIO – LOTTO N. 1" " (CUP: E17H18002010005 – CIG:	
7846840935), previa consultazione, ove esistenti, di numero tre	
operatori economici;	
6) con la citata Determinazione n/2019 è stato approvato,	
contestualmente, la richiesta di preventivo/lettera di invito ed il relativo	
disciplinare, corredato degli allegati e modulistica per la partecipazione	
degli operatori economici, pubblicati all'Albo pretorio comunale on line,	
sul profilo del committente, e sul sito informatico del Ministero delle	
Infrastrutture e Trasporti;	
7) il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento dei lavori è	
quello del minor prezo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del	
Codice; la categoria prevalente dei lavori di cui al DPR n. 207/2010 è	
la OG3, class. I;	
8) con determinazione R.G. n del//2019 dello stesso	
Responsabile del Servizio Territorio LL.PP., l'appalto è stato	
aggiudicato al citato appaltatore con il ribasso del% e pertanto al	
prezzo di €, oltre IVA come per legge, alle condizioni di	
cui ai documenti ed elaborati tecnici facenti parte del progetto	
esecutivo, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n.	
cocoditivo, approvato con la deliberazione di Giunta comunale II.	

 40/2019, integrata con quanto previsto negli atti della procedura
approvati con determinazione R.G. n/2019, nonché con i
 contenuti di cui all'offerta economica dell'appaltatore;
 9) i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data
 //2019; il possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore è stato
verificato positivamente con la conseguenza che l'aggiudicazione è
 divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
10) è stato inoltre pubblicato l'esito di gara come per legge.
 Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
 Articolo 1. Oggetto del contratto
 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
2. Il Comune di Camerino affida all'appaltatore, che accetta senza
riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto
"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA
VIABILITA' COMUNALE - 3° STRALCIO - LOTTO N. 1" " (CUP:
E17H18002010005 - CIG: 7846840935). L'appaltatore si impegna
all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di
cui al decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., al DPR n. 207/2010 – nelle
parti ancora vigenti - e al D.Lgs. n. 81/2008.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a €, oltre IVA
come per legge (importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di €
130.514,47, detratto l'importo del ribasso percentuale pari a%,

corrispondente ad €, oltre gli oneri per la sicurezza
di € <b>4.036,53</b> , per un totale di €);
2. Il contratto è stipulato interamente <b>a misura</b> . Pertanto, si procederà
all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente
eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del
ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1.L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti,
obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo
approvato con la Delibera di G.C. n. 40/2019, delle previsioni degli
elaborati tecnici e planimetrie integranti lo stesso progetto, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione, nonché di quanto contenuto nell'offerta economica
formulata dall'appaltatore.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14-bis del Codice, il capitolato ed il
computo metrico estimativo , richiamati nel bando o nell'invito fanno
parte integrante del contratto;
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato
generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

l'appaltatore ha eletto domicilio presso	
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto,	
 l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire	
mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la	
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e	
 morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei	
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile	
dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo	
rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il	
cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa	
motivata comunicazione. La direzione del cantiere è assunta dal	
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato	
dall'appaltatore. Si rinvia alla puntuale disciplina stabilita dall'art. 6 del	
citato D.M. n. 145/2000.	
Articolo 5. Termini per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.	
1. I lavori dovranno essere ultimati in giorni 20 (in lettere: venti)	
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna	
dei lavori;	
2. E' prevista la possibilità di consegna dei lavori in via d'urgenza,	
circostanza questa già oggetto, in sede di offerta, di specifica	
 accettazione da parte dell'appaltatore, e qui dal medesimo	
 espressamente confermata senza eccezione e riserva alcuna.	
Articolo 6. Penale per i ritardi	
1.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione	
, i	

 delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari	
 all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, ex art. 113 bis,	
 comma 4 del Codice.	
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma	
 1 e con le modalità previste dagli atti e documenti integranti il progetto	
esecutivo approvato con delibera G.C. n. 40/2019, trova applicazione	
 anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori	
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie	
temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in	
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della	
penale non può superare il 10% dell'importo netto del contratto, pena	
 la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno	
dell'appaltatore.	
 Articolo 7. Sospensioni, riprese dei lavori	
E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità	
stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal progetto	
esecutivo approvato con la citata delibera G.C. n. 40/2019, quelli a lui	
 imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale,	
 nonché quelli previsti dagli atti e documenti di procedura, come	
integrati dall'offerta economica dell'appaltatore.	
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico	
dell'appaltatore le spese per:	

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che
possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;
g) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e
l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle
disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori <u>a misura</u> è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal
1091311 d210116 delle filisure filevate difettamente in cantiere dai

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste	
dagli elaborati, planimetrie e documenti integranti il progetto esecutivo	
 approvato con delibera G.C. n. 40/2019 per ciascuna lavorazione; il	
corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i	
prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le	
parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di	
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede	
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti	
o brogliacci suddetti.	
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da	
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali	
disposizioni.	
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri	
stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello	
contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto	
dell'offerta in sede di gara.	
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova	
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
Articolo 11. Pagamenti	
1. Il pagamento del prezzo corrispettivo avverrà in unica soluzione,	
in seguito all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare	
esecuzione.	
2. In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nel pagamento	

delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione d	el
contratto si procederà ai sensi dell'art. 30 del Codice.	
3. Il pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non s	а
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica	di
cartelle esattoriali.	
4. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flus	si
finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favo	re
dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornito	ri
o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni	0
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire median	
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammess	0
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità.	
A tal fine l'appaltatore di seguito indica i conti dedicati, specificando	е
persone delegate ad operare su di essi e si obbliga a comunicare og	ni
modifica relativa a tali dati:	
XXXXXXXXXXXX – Agenzia di xxxxxxxxxxx IBAI	N:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Filiale di xxxxxxxxxxxxx IBAI	N:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Persone delegate:	
XXXXX XXXXXXX, nata a xxxxxxxxx il/ (C.F	::
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui	in
premessa;	

 c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al	
 predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
 d) la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui alle	
 lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente	
contratto;	
 e) l'appaltatore assume l'obbligo di dare immediata comunicazione	
 alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del	
 Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento	
 della propria (eventuale) controparte (subappaltatore/subcontraente)	
 agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 L. 136/2010;	
f) le clausole di cui al presente articolo devono essere	
 obbligatoriamente riportate, a pena di nullità assoluta senza necessità	
 di declaratoria, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
 subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate	
 all'intervento di cui al presente contratto; tali contratti dovranno essere	
trasmessi alla stazione appaltante la quale verificherà l'inserimento di	
 dette clausole.	
 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
 soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente	
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso	
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
 Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.	
 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli	
 di spesa relativi agli acconti e al saldo, spettano all'appaltatore gli	
 interessi, legali e moratori, nella misura prevista dalla normativa in	

mataria	
materia.	
Articolo 13. Certificato di regolare esecuzione e gratuita	
 manutenzione.	
 Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dalla	
 data di ultimazione lavori.	
 2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo	
 decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla	
stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi	
 oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile,	
 l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché	
 riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il	
 certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua	
 emissione, assuma carattere definitivo.	
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona	
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti	
oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del	
certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione	
appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere	
ultimate.	
Articolo 14. Risoluzione del contratto.	
1.La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante	
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza	
necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135	

del Codice;	
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione	
lavori circa i tempi di esecuzione;	
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale	,
nell'esecuzione dei lavori;	
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione	
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorio	
del personale;	
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza	1
giustificato motivo;	
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale	
da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti da	1
contratto;	
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione	
anche parziale del contratto;	
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e	
allo scopo dell'opera;	
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase	<b>)</b>
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto	
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione	
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie d	
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	1
amministrazione;	
m) ogni altra causa prevista dagli elaborati tecnici e documenti che	<u> </u>

 costituiscono il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.	
 40/2019 e dalla legge.	
 2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza	
 dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o	
 dichiarazioni mendaci.	
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui	
 imputabili.	
 Articolo 15. Controversie.	
 Per le riserve iscritte nei documenti contabili si applica l'art. 205	
 del Codice.	
2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi	
dell'articolo 208 del Codice dei contratti.	
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto	
sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Macerata	
con esclusione della competenza arbitrale.	
 Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,	
previdenza e assistenza.	
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei	
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in	
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,	
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti	
dalla vigente normativa. In caso di inadempimento si applica l'art. 30	
del D.Lgs. n. 50/2016 e si procede, in caso di crediti insufficienti allo	

scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
 3. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le	
 norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi	
 integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la	
 località dove sono eseguiti i lavori.	
 Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
 1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio	
 piano operativo di sicurezza che forma parte integrante del presente	
contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al	
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla	
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni	
 del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
 2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte	
 dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,	
 costituiscono causa di risoluzione del contratto.	
 Articolo 18. Adempimenti in materia di legalità, richiamo al	
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (c.d. Codice antimafia).	
1.L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante l'elenco	
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle	
attività, forniture e servizi indicati dall'art. 1, comma 53 della Legge n.	
 190/2012 ricomprese nellattività oggetto di appalto (es.: trasporto di	
 materiali a discarica per conto di terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti	
 per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali	
 inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzi e di bitume, noli a freddo di	
 macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per	

 conto di terzi, guardiania di	
cantieri), nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,	
 successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tali imprese, ai	
 sensi del citato art. 1, comma 52 dovranno essere iscritte nelle "white	
list", istituite presso le Prefetture.	
2.Si richiamano, se ed in quanto applicabili, le disposizioni contenute	
 nel D.Lgs. n. 159/2011, ivi compresi gli artt. 88, comma 4 bis, 89, 92,	
 commi 3 e 4, in materia di recesso della pubblica amministrazione	
 appaltante.	
 Art. 19. Richiamo alla disciplina del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice	
 di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di	
Camerino.	
L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza ed accettare il	
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62	
 del 16/04/2013 ed il Codice di Comportamento del Comune di	
 Camerino, adottato con atto di Giunta comunale n. 248 del	
 19/12/2013, e di impegnarsi ad osservarne e farne osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori, nonché ai subappaltatori e subcontraenti, le	
disposizioni ivi contenute, e farne espresso richiamo nei relativi	
subcontratti.	
Articolo 20. Cessione e Subappalto.	
1.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
2.Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice	
e non può superare il limite del 30% dell'importo complessivo del	
contratto dei lavori. Per i pagamenti si procederà ai sensi del citato	

art. 105, comma 13.	
Articolo 21. Garanzia definitiva.	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o	
previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato	
apposita cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice mediante	
polizza n. xxxxxxxxxxxxxx emessa in data//2019 dalla	
Compagnia/Istituto Agenzia di per	
l'importo di €, pari al% dell'importo del contratto	
(eventuale: polizza ridotta del% per effetto della certificazione di	
qualità norme serie xxxxxxxxxxxxxxx e del% per la	
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO come previsto	
dall'art. 93 c. 7 del Codice).	
Articolo 22. Obblighi assicurativi.	
Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice, l'appaltatore	
assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto	
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa	
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e	
delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni	
responsabilità al riguardo.	
L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino	
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con	
polizza numero xxxxxxxxxxxxxxxxx – emessa in data//2019	
·	
dalla suddetta Compagnia – Agenzia di	
per:	
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro	

 esecuzione e garanzia di manutenzione:
Partita I - Opere e impianti permanenti e temporanei:
Importo: pari all'importo contrattuale, e cioè pari a:;
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti:
 Importo: € 20.000,00 (Euro)
 Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
 Importo: € 10.000,00 (Euro)
 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante
 l'esecuzione delle opere:
Importo: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
 Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto,
anche se non allegati, i seguenti elaborati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per
quanto non in contrasto con il progetto esecutivo o non previsto da
quest'ultimo;
 b) il progetto esecutivo ed i relativi documenti, elaborati tecnici e le
planimetrie, contenenti l'individuazione dell'intervento da eseguire;
 c) il computo metrico estimativo;
d) l'elenco prezzi unitari;
 e) la relazione tecnico illustrativa dell'intervento;
f) i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

 legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il	
Codice dei contratti pubblici, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle	
 parti ancora vigenti, il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.	
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento	
 fiscale.	
 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti, connesse e	
 conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore.	
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al presente	
 atto (bolli, diritti, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, nonchè quelle	
 relativi agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della	
consegna sino a quello della data di emissione del certificato di	
regolare esecuzione.	
 3. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto	
 sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la	
registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.	
131/1986.	
 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico	
 della stazione appaltante.	
ART. 26 - Trattamento dati personali	
Il Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e successive	
modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel	
presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e	
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti	
 comunali in materia.	
Richiesto io Segretario Generale del Comune di Camerino ho redatto il	

 presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante	
 utilizzo e controllo degli strumenti informatici su n pagine. II	
 presente contratto redatto in modalità elettronica viene da me,	
 Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia	
 interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme	
 alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono	
 digitalmente, unitamente agli allegati, nonché ai documenti ed	
 elaborati progettuali approvati con la citata deliberazione di Giunta	
 comunale n. 40/2019, costitutiti dagli elaborati seguenti (ovvero di cui	
 all'allegato)	
 Letto, confermato e sottoscritto:	
p. Comune di Camerino	
Il Responsabile	
Servizio Territorio – LL.PP. – Manutenzione,	
Ricostruzione Pubblica e Ambiente	
Ing. Marco Orioli	
p. l'impresa	
Il legale rappresentante	
IL SEGRETARIO GENERALE	
(Dr. Angelo Montaruli)	